

L'Istituto nazionale di statistica

Le norme che regolano l'individuazione delle indagini con obbligo di risposta e delle indagini sanzionabili in caso di violazione dell'obbligo

“Novità organizzative e legislative per il Programma statistico nazionale”

Roma 24 giugno 2009

Nicoletta Belvedere - DCRS

Indice

1. Obbligo di risposta

- Quadro normativo di riferimento
- Individuazione delle indagini
- Approvazione dell'elenco delle indagini
- Limiti all'obbligo di risposta

2. Sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di risposta

- Quadro normativo di riferimento
- Individuazione delle indagini
- Approvazione dell'elenco delle indagini
- Importo e applicazione

Obbligo di risposta

Quadro normativo

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

Art. 7

Obbligo di fornire dati statistici

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
 2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.
-

Obbligo di risposta

Quadro normativo

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

Art. 7

Obbligo di fornire dati statistici

1. È fatto obbligo a tutte le *amministrazioni, enti e organismi pubblici* di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i *soggetti privati* per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri

Omissis

Necessità di una corretta individuazione delle unità di rilevazione

in sede di progettazione dell'indagine e di compilazione delle schede identificative dei lavori del Programma statistico nazionale

Obbligo di risposta

Individuazione delle indagini

Obbligo di risposta per i soggetti privati

I titolari delle rilevazioni inserite nel Programma statistico nazionale indicano nella *scheda identificativa* se vogliono che sia previsto l'obbligo di risposta per i *soggetti privati*

Obbligo di risposta

Approvazione dell'elenco

Obbligo di risposta per i soggetti privati

L'Istat predispone l'elenco delle indagini con obbligo di risposta per i privati e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione del Consiglio dei Ministri e l'adozione del relativo DPR, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale

Obbligo di risposta

Approvazione dell'elenco

L'elenco delle indagini comprese nel Programma statistico nazionale 2008-2010 è stato emanato con **DPR 11 novembre 2008** *“Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2008-2010, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richieste”* – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2009, n. 20

Obbligo di risposta

Approvazione dell'elenco

D.P.R. 11 novembre 2008 *Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2008-2010, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richieste*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 7 concernente l'obbligo di risposta, per i soggetti privati, per le rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2008, con il quale è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010;

Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

(segue)

Obbligo di risposta

Approvazione dell'elenco

(segue)

Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richiesti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed in particolare la lettera g) relativa all'attuazione del citato decreto legislativo n. 322 del 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

(segue)

Obbligo di risposta

Approvazione dell'elenco

(segue)

[Articolo unico]

E' approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Omissis

Obbligo di risposta

Limiti all'obbligo di risposta

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

Art. 7

Obbligo di fornire dati statistici

Omissis

2. *Non rientrano nell'obbligo* di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 *.

Omissis

* Si tratta dei dati “sensibili” e “giudiziari” le cui definizioni sono ora rinvenibili all’art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che ha abrogato la legge n. 675 del 1996

Obbligo di risposta

Limiti all'obbligo di risposta

La *facoltatività* del conferimento di dati sensibili e giudiziari è evidenziata nello stesso DPR (contrassegnata con il simbolo (a))

Come rilevato dal Garante per la protezione dei dati personali, la stessa deve essere assicurata sia nel caso in cui i dati siano raccolti direttamente presso l'interessato, sia nel caso di raccolta presso terzi

Indice

1. Obbligo di risposta

- Quadro normativo
- Individuazione delle indagini
- Approvazione dell'elenco
- Limiti all'obbligo di risposta

2. Sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di risposta

- Quadro normativo
- Individuazione delle indagini
- Approvazione dell'elenco
- Importo e applicazione

Sanzioni

Quadro normativo

L'applicazione di sanzioni amministrative per i casi di violazione dell'obbligo di risposta è disciplinata dagli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

Secondo il testo originario dell'art. 7 (modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 – finanziaria 2008), *in presenza dell'obbligo di risposta*, tutti i mancati conferimenti di dati erano soggetti a sanzione. *In base al testo attualmente vigente* la situazione è invece profondamente cambiata

Sanzioni

Quadro normativo

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

Art. 7

Obbligo di fornire dati statistici

1. *Omissis*

....Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è *annualmente* definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui *mancata fornitura*, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, *configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma*. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

Omissis

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una *sanzione amministrativa pecuniaria*, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

Sanzioni

Individuazione delle indagini

Venuto meno l'automatismo previsto dal legislatore del 1989, in relazione a ciascun programma statistico nazionale l'Istat chiede ai titolari dei lavori di proporre le indagini per le quali la mancata fornitura dei dati richiesti configura obbligo di risposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322/1989 e, dunque, applicazione delle sanzioni amministrative.

A supporto dei titolari dei lavori, il Comstat ha provveduto a definire alcuni principi e criteri generali (rinvio)

Sanzioni

Approvazione dell'elenco

In conformità a quanto previsto dalla norma, sulla base delle indicazioni pervenute, viene predisposto un elenco che il Presidente dell'Istat sottopone al Comstat per acquisirne il parere (*sentito il Comitato di cui all'art. 17*) e successivamente trasmette (*su proposta del Presidente dell'Istat*) alla Presidenza del Consiglio per l'approvazione (*con delibera del Consiglio dei Ministri*)

L'elenco viene quindi emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Sanzioni

Approvazione dell'elenco

L'elenco delle indagini per le quali per il 2009 è prevista la sanzione in caso di mancata risposta, è stato emanato con **DPR 9 febbraio 2009** *“Elenco delle rilevazioni statistiche, per le quali la mancata fornitura dei dati, per l'anno 2009, configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322”* – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2009, n. 80

Sanzioni

Approvazione dell'elenco

D.P.R. 9 febbraio 2009 *Elenco delle rilevazioni statistiche, per le quali la mancata fornitura dei dati, per l'anno 2009, configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, come modificato dall'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'individuazione annuale, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - COMSTAT, dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell'obbligo di risposta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2008, con il quale è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010;

(segue)

Sanzioni

Approvazione dell'elenco

(segue)

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2009 che ha approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti;

Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed in particolare l'articolo unico, comma 1, lettera g), relativo all'attuazione del citato decreto legislativo n. 322 del 1989;

Visto l'estratto del verbale della seduta del 10 settembre 2008 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - COMSTAT, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'individuazione, su proposta del presidente dell'ISTAT, dell'elenco delle rilevazioni statistiche per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

(segue)

Sanzioni

Approvazione dell'elenco

(segue)

Viste le note n. 1056 del 20 ottobre 2008 e n. 1288 del 9 dicembre 2008 con le quali il presidente dell'ISTAT ha trasmesso l'elenco delle rilevazioni soprarichiamato e ha reso noti i principi e i criteri generali sulla base dei quali si è proceduto all'individuazione delle suddette rilevazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

[Articolo unico]

E' approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, comprese nel Programma statistico nazionale 2008-2010 per le quali, per l'anno 2009, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Omissis

Sanzioni

Importo e applicazione

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

Art. 11

Sanzioni amministrative

1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
 - a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
 - b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.
2. L'*accertamento* delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT

Sanzioni

Importo e applicazione

A seguito della conversione in euro (art. 51 d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213), gli importi delle sanzioni sono stabiliti:

- ✓ nella misura minima € 206,00 e massima di € 2065,00 per le violazioni commesse da persone fisiche;
- ✓ nella misura minima di € 516,00 e massima di € 5164,00 per le violazioni commesse da enti e società

Sanzioni

Importo e applicazione

In sintesi, la procedura per l'applicazione delle sanzioni prevede:

- ✓ l'accertamento della violazione dell'obbligo
- ✓ la contestazione degli addebiti al soggetto inadempiente
- ✓ la trasmissione di un rapporto motivato al prefetto per l'adozione del decreto ingiuntivo